

Note per la compilazione delle dichiarazioni

DOCUMENTAZIONE E DEFINIZIONI DI SPESA

Prima di compilare la dichiarazione, si invita a verificare di essere in possesso della documentazione necessaria alla redazione del documento e che deve essere conservata anche ai fini dei successivi controlli:

1. attestato contenente le caratteristiche tecniche dei serramenti rilasciate dal fornitore e contenenti il relativo valore di trasmittanza;
2. giustificativi di pagamento (bonifici **definitivi**, estratti conto);
3. fotografie dell'intervento;
4. fatture dettagliate **per voci di costo con distinta indicazione delle voci** ammissibili a contributo e non. L'esatta indicazione del tipo e della quantità delle diverse installazioni è indispensabile ai fini del calcolo della spesa ammissibile. Nel caso di spese per accessori ritenuti ammissibili solo se accorpati al serramento, la relativa voce in fattura deve darne evidenza.

Nel caso in cui non si fosse in possesso di fattura dettagliata, è necessario richiedere al fornitore una dichiarazione contenente il necessario dettaglio di quantità, costo e tipologia, con il dettaglio di accessorio accorpati o meno.

Si fornisce un elenco non esaustivo:

SPESE AMMESSE: infissi, zanzariere accorperate, scuri o persiane o cassonetti.

SPESE NON AMMESSE: zanzariere non accorperate, tende, serrande, piane, opere murarie, spese pratica, solo vetrate, motori elettrici, spese progettazione, pannelli fotovoltaici, solo scuri, persiane, opere murarie.

L'importo delle spese ammissibili a contributo risulta dalla differenza tra l'importo indicato in fattura onnicomprensivo e le spese su cui non è possibile calcolare il contributo (non ammesse).

Si ricorda che non sono ammesse spese relative ad infissi che non delimitino l'involucro riscaldato verso l'esterno.

Si riporta la Faq n. 13 relativamente agli interventi ammissibili:

#13 - Non mi è chiaro cosa significhi "serramenti delimitanti l'involucro riscaldato verso l'esterno". È possibile avere degli esempi?

A titolo puramente esemplificativo si elencano una serie di situazioni in cui la sostituzione di un serramento non costituisce spesa ammissibile:

- portoncino blindato dell'appartamento che dà sul pianerottolo condominiale (riguarda l'involucro riscaldato ma non dà sull'esterno);
- porta interna che dal piano terra porta al piano seminterrato non riscaldato (riguarda l'involucro riscaldato ma non dà sull'esterno);
- velux della soffitta non riscaldata (non riguarda l'involucro riscaldato anche se dà sull'esterno);
- finestra del garage riscaldato, accatastato come C/6, adiacente all'abitazione (non riguarda un immobile a uso abitativo censito nella categoria del gruppo A);
- porta finestra tra soggiorno e veranda (riguarda l'involucro riscaldato ma non dà sull'esterno);
- veranda non riscaldata (non riguarda l'involucro riscaldato anche se dà sull'esterno).

Invece è ammissibile la spesa per la sostituzione di un serramento nei seguenti casi:

- portoncino blindato dell'appartamento al piano terra con accesso dal giardino;
- velux della soffitta riscaldata (a patto che la soffitta sia accatastata insieme all'abitazione principale e non, per esempio, come C/2);
- porta finestra del soggiorno che dà sul terrazzo.

BENEFICI E DETRAZIONI

Si è in presenza di altri benefici e detrazioni nelle situazioni in cui si sia ottenuto un ulteriore contributo sul medesimo intervento, lo sconto in fattura e la detrazione fiscale nel caso in cui si sia già presentato la dichiarazione dei redditi.

Al fine del rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 dell'Avviso, riguardo la compatibilità del contributo regionale con altri contributi e incentivi, si riportano due situazioni esemplificative.

Resta sempre ferma la necessità di accertarsi, in costanza del rispetto del suddetto articolo 6, la compatibilità degli altri contributi e incentivi di cui si intende usufruire o di cui si è usufruito con il contributo regionale che sarà erogato.

1) il beneficiario non ha ancora cominciato a fruire di altri incentivi: a fronte di una spesa prevista indicata in domanda, sostenuta, ammissibile, rimasta a carico e rendicontata pari a euro 10.000,00, sarà riconosciuto un contributo pari a euro 3.000,00. Al fine del rispetto dell'articolo 6 dell'avviso, i restanti euro 7.000,00 potranno essere utilizzati per l'ottenimento di altri incentivi, previa verifica dell'effettiva possibilità dipendente dalla normativa che regola l'altro incentivo a cui si intende accedere.

2) il beneficiario ha già fruito di altri incentivi: a fronte di una spesa prevista indicata in domanda, sostenuta e ammissibile pari a euro 10.000,00, ha già beneficiato di euro 5.000,00. Si renderà pertanto una spesa effettivamente rimasta a carico di euro 5.000,00, sulla quale le verrà riconosciuto un contributo pari a euro 1.500,00 (30% della spesa sostenuta, ammissibile, rimasta a carico e rendicontata). Resta ferma la necessità di verifica dell'effettiva compatibilità di altri incentivi a fronte della medesima fattura, in base alla specifica normativa che regola i suddetti incentivi.

Per la fruizione delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, si invita a consultare la circolare 19/E del 2020 (pagina 259, secondo capoverso) e l'ulteriore documentazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate, cui è opportuno rivolgersi per eventuali dubbi interpretativi. Ulteriori informazioni sui benefici fiscali sulla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa>.